

GUIDA AI CIRCOLI RICREATIVI

Premessa sui circoli privati

I circoli privati rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo sul territorio in quanto le norme di riferimento sono confuse ed incomplete e si inseriscono in uno scenario nel quale, si incontrano alcuni imprenditori che cercano di superare i principali obblighi posti dalla legge a tutela del consumatore, aprendo esercizi pubblici che vengono mascherati in circoli privati al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del mercato (rispetto del numero chiuso per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande).

Di seguito un vademecum che vuol essere una traccia con la premessa che non essendoci una legge nazionale specifica, è opportuno verificare con i Comuni e le Regioni competenti, le disposizioni in materia.

Le garanzie costituzionali

Il circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura, in quanto l'art. 18 della Costituzione stabilisce che *"i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale"*. Il diritto costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e di libera associazione non può però costituire impedimento assoluto all'emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall'ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell'igiene e della salute pubblica. In tale contesto, si inserisce la normativa che stabilisce che, per costituire un circolo, è sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

- uno statuto liberamente predisposto
- individuino un fine sociale lecito
- definiscano l'ambito di intervento (culturale, sociale, di aiuto, ecc.); d) identifichino le cariche sociali
- determinino le modalità di accesso alla qualità di socio
- definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale

Non è necessaria:

- la presenza del notaio
- la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo (salvo la richiesta di appartenenza ad un EPS)
- la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve invece essere autorizzata e deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circolo facente parte della stessa organizzazione. Inoltre, il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno (c.d. "affiliato") oppure essere autonomo.

Per i circoli affiliati, tale affiliazione deve essere mantenuta anche durante la gestione, in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci.

Per quanto attiene la somministrazione rivolta ad un pubblico indiscriminato, oppure quella effettuata da un circolo autonomo, cioè non affiliato ad un ente riconosciuto, la stessa rientra nelle attività contingentate (ovvero è soggetta alle limitazioni numeriche proprie dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, ecc.). Sono equiparati, ai fini delle sanzioni, tanto il gestire



l'attività abusiva di somministrazione ai soci, quanto il consentire la somministrazione stessa anche ai non soci.

La somministrazione di bevande analcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli, è subordinata ad apposita autorizzazione del Comune, anche nella forma della denuncia di inizio attività, in base alle disposizioni di legge che regolano la materia ed alla normativa contenuta nel regolamento regionale (*suscettibile di variazione*).

Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.

Per quanto attiene la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, già ricomprese o nella DIA o nell'autorizzazione previste dagli artt. 2 o 3 del d.P.R. 235/2001, viene richiamato l'art. 86 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale prescrive che: *"la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci"*.

L'art. 159 del regolamento di esecuzione del TULPS prevede poi che *"gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza"*.

Da ciò deriva, che il circolo è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci e che è consentita la sola vendita di alcolici a chiunque acceda al circolo stesso.

Tale possibilità è evidentemente solo possibile in via teorica, in quanto i requisiti di sorvegliabilità impediscono al circolo di pubblicizzare questo tipo di attività, perciò difficilmente un non socio si recherà presso il circolo per l'acquisto di bevande alcoliche.

Per quanto concerne il locale destinato alla somministrazione, lo stesso deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il DM 17/12-1992, n. 564, come modificato dal DM 5/8-1994, n. 534.



La somministrazione è riservata ai soli soci del circolo o di circoli appartenenti alla stessa organizzazione.

Le procedure di autorizzazione e la documentazione necessaria

Ai fini della vigente normativa, relativa alla somministrazione, è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive; il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale, in spazi non aperti al pubblico, nonché essere affiliato a enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno.

È altresì considerato circolo quello di enti e/o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sopraccitati.

La denuncia di inizio dell'attività, oppure la domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande anche superalcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, deve essere presentata al Comune, deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, contenere l'esatta denominazione, sede e codice fiscale del circolo, i dati anagrafici del presidente, nonché avere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso.

Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche, in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato di agibilità, nonché rispettare i criteri di sorvegliabilità.

L'attività di somministrazione ai soci è subordinata alla condizione che il funzionamento dello spaccio interno in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.

I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

Tutti i circoli privati, all'esterno della struttura, non possono avere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all'interno.

La denuncia di inizio di attività o la domanda di autorizzazione, di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo.

E' consentita la somministrazione anche ai soci di altri circoli, a patto che siano affiliati alla stessa organizzazione locale e nazionale così come previsto dall'art. 111, comma 3 del TUIR (oggi art. 148 comma 3 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - come modificato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344).

Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile
- coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono sia essere provvisti di tessera sanitaria o di attestati di formazione, sia essere in possesso di autorizzazione sanitaria dei locali

Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

- somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci
- adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del presidente o di un suo rappresentante maggiorenne
- il gioco d'azzardo.

Nei locali del circolo è consentita, previa apposita autorizzazione ex art. 86 TULPS rilasciata dal Comune e nulla-osta

dell'Amministrazione Finanziaria (AAMS), l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, purché nei limiti di cui al decreto Ministero delle Finanze 27/10-2003 pubblicato sulla G.U. 255 del 3/11-2003.

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale. (*Verificare il Regolamento Comunale in vigore - ndr*)

Gli spettacoli ed i trattenimenti nei circoli privati

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa.

È perciò evidente che se si è in questa situazione non vi sono grossi problemi nell'attività di verifica in quanto, se non si svolgono attività illecite ma ci si limita a svolgere attività di spettacolo o trattenimento, tutto è consentito senza nessuna particolare autorizzazione.

Invece, nel momento in cui vengano riscontrate le fattispecie previste dall'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS ed in particolare:

- accesso e partecipazione agli spettacoli anche di non soci
- accesso e partecipazione agli spettacoli anche di semplici invitati
- circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento;

il citato art. 118 testualmente impone che in tali casi lo svolgimento dell'attività di spettacolo e trattenimento sia subordinata al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 68 TULPS che comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali ex art. 80 TULPS.

Nel caso di piccoli trattenimenti è richiesta solo l'autorizzazione prevista dall'art. 69 TULPS.



Le circostanze che escludono il carattere privato di tali attività, richiamate dall'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, vengono definite dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, la quale prescrive che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;

- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (ad esempio: messaggi radiofonici, inserzioni su quotidiani, affissioni, ecc.);

- complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del codice civile (attività di natura palesemente imprenditoriale);

- elevato numero di persone che accedono al circolo. Al riguardo si fa riferimento a n. 100 posti ex DM 16/2-1982.

Per quanto attiene alla pubblicità degli spettacoli mediante messaggi o strumenti diretti ad un pubblico indiscriminato è intervenuto successivamente l'art. 31 della legge 383/2000, il quale prevede che i circoli che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale possano fare questo tipo di pubblicità purché inseriscano la frase **"pubblicità riservata ai soci del circolo"**.

Inoltre il Governo emana il decreto d.P.C.M. 16/9-1999 n. 504, pubblicato sulla G.U. n. 305/99, il quale, richiamando esplicitamente l'art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, precisa ancora le "circostanze" che possono contribuire a definire il carattere privato della rappresentazione o manifestazione ed in particolare:

- art. 1: la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima della manifestazione;



- art. 2: la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;

- art. 2: possono partecipare non più di 500 persone;

- art. 3: gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.

La SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e le relative agevolazioni in caso di mancanza dei succitati requisiti. La circolare n. 165 dell'autorità fiscale ha infine precisato che gli intrattenimenti organizzati a favore dei propri soci prevedono comunque l'obbligo del rilascio a tutti i partecipanti del titolo di accesso SIAE così come disposto da decreto regionale. (vedi regolamentazione - ndr)

Il presidente del circolo, ove ricorrano le condizioni previste dal suddetto d.P.C.M., deve presentare la dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE, dichiarando di possedere la licenza di cui agli artt. 68 e 69 TULPS.

Pertanto, gli operatori debbono richiedere alla SIAE tale documentazione prima dell'accesso al circolo in modo che eventuali dichiarazioni mendaci possano essere subito contestate (art. 483 c.p.).

La stessa circolare prevede che il Presidente del circolo presenti alla SIAE, entro 10 giorni dalla fine dell'anno, un'apposita dichiarazione contenente l'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica delle attività di intrattenimento svolte.

Come sopra illustrato, i casi in cui l'attività di spettacolo può ritenersi "privata" sono praticamente inesistenti, perciò il regime al quale anche i circoli devono sottomettersi è quello degli spettacoli e trattenimenti pubblici, pertanto:

a) per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 69 TULPS, il regime è quello della DIA. In merito all'art. 19 della legge 241/90, riveste non poca rilevanza la determinazione del giorno in cui ha inizio l'attività. Si ricorda che, con la modifica introdotta all'art. 19 della legge 241/90 dall'art. 3 del DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005, l'attività di cui all'art. 69

TULPS non potrà avere inizio se non decorsi i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione e dopo aver presentato l'ulteriore comunicazione di avvio dell'attività;

b) per gli spettacoli ed i trattenimenti di cui all'art. 68 TULPS, il regime è quello del silenzio-assenso a 60 gg. ex art. 20 della legge n. 241/90.

Il titolare dell'autorizzazione

L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del circolo (leggasi "presidente") o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e, pertanto, sanzionata anche con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi della legge regionale.

La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS da parte del presidente del circolo non è una prescrizione obbligatoria; il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 10.9401/12000.A del 19/2-1972 ha infatti precisato che *"qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione"*.

L'autorizzazione sanitaria per i locali e per l'eventuale cucina

I locali dove si svolgono la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari sostanzianti nel rilascio di autorizzazione sanitaria.

La mancanza dell'autorizzazione sanitaria comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 231 TULLSS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), nonché la sanzione accessoria della chiusura dei locali stessi.

La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina comporta la chiusura del locale destinato a tale scopo ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962, con contemporanea segnalazione al sindaco per la chiusura dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi della legge regionale.

Norme igienico-sanitarie

Il personale deve osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro.

L'inosservanza di dette norme implica l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 l. 283/1962 nei casi di violazione della legge regionale. (*vedi regolamento - ndr*)

Le principali novità introdotte

Con la normativa regionale (*variano a seconda della regione*) viene confermato, dandone certezza giuridica, il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati: quello previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall'articolo 86 del TULPS integrato con l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.

Il regolamento precisa, altresì, che i circoli culturali privati interessati da tale regime autorizzatorio comprendono, ad ogni effetto giuridico, le associazioni aventi finalità assistenziali, sia aderenti sia non aderenti ad organizzazioni nazionali.

Il regolamento, dando attuazione ai criteri indicati all'articolo 20, comma 5, della legge n. 59/1997, persegue i seguenti obiettivi principali di semplificazione procedurale:

- definire un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i circoli o associazioni non aderenti a tali organismi
- estendere il metodo dell'autocertificazione, da completare con la sola integrazione documentale di copia dell'atto costitutivo o dello statuto
- introdurre la procedura di mera denuncia di inizio dell'attività, in applicazione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
- escludere l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione
- confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all'articolo 86, comma 2, del TULPS e dell'art. 2 della legge n. 287/1991
- confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Si è voluto così evitare che le attività delle associazioni sfuggissero alla prevenzione, al controllo e alla repressione di attività commerciali costituite in elusione della legge n. 287/1991.

Pertanto, un abbattimento dei tempi e dei costi si consegue mediante ricorso all'autocertificazione, mentre con la limitazione dell'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio si contengono in misura apprezzabile ulteriori vincoli amministrativi.

Come si evidenzia, non è stata eliminata l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel caso di affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione in questione (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 4), in quanto si è ritenuto che il terzo affidatario della gestione svolga a tutti gli effetti un'attività imprenditoriale con scopo di lucro, con la conseguenza

che tale soggetto non può usufruire del particolare regime di favore previsto per le associazioni e i circoli che svolgano, direttamente ed a soli fini associazionistici, l'attività di somministrazione.

Analoghe considerazioni valgono per i casi di cui all'art. 2, comma 5, cioè per le associazioni aderenti ad enti con finalità assistenziali che non siano conformate alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del TUIR. 9

Anche il rinvio alla procedura autorizzatoria prevista dalla legge n. 287 del 1991, contenuto nell'art. 3, comma 1, del regolamento, che comporta il mantenimento dei vincoli numerici nel rilascio delle autorizzazioni, è pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 287/1991.

Nello specifico, per quanto riguarda la somministrazione svolta da associazioni e circoli, viene prevista l'esenzione dal rispetto del parametro numerico solo nel caso in cui questi siano aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (quelle di cui all'art. 2 del regolamento).

Un regolamento regionale, di norma, si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 definisce l'oggetto e contiene la definizione di termini ricorrenti nel testo;

l'articolo 2 disciplina la procedura di denuncia di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

l'articolo 3 disciplina la procedura di rilascio di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;

l'articolo 4 reca le disposizioni finali.

In particolare, il comma 1 ribadisce che sia la denuncia di inizio attività sia l'autorizzazione previste dal regolamento comprendono in sé l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 86 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

In sintesi, il regolamento regionale dispone che per i circoli aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno:

- l'attività di somministrazione sia avviata su denuncia di inizio attività, ferma restando l'esclusione dal contingentamento numerico delle attività stesse;
- nel caso di attività affidata in gestione a terzi, questi devono ottenere la specifica abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
- sia seguita una procedura diversa nel caso in cui l'associazione non si conformi alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del TUIR (testo unico sulle imposte dei redditi);

Per i circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, si prevede che:

- l'attività di somministrazione sia soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale
- il rilascio dell'autorizzazione sia legato alla disponibilità del contingente numerico
- la domanda di autorizzazione si consideri accolta se il diniego non è comunicato entro sessanta giorni (silenzio-assenso)
- nel caso di attività affidata in gestione a terzi, questi devono ottenere la specifica abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

In entrambi i casi si dà ampio spazio all'autocertificazione: è previsto, infatti, che la denuncia o la domanda, a seconda dei casi, contenga una serie di dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante (caratteristiche dell'ente di adesione, tipo di attività di somministrazione, ubicazione e superficie dei locali, requisiti in materia edilizia, igienicosanitaria, etc.); l'unico allegato previsto è copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

È previsto, infine, che il legale rappresentante dell'associazione o del circolo comunichi immediatamente al comune le modifiche

rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio dell'attività, ferma restando la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni.

La sorvegliabilità nei circoli privati

Il requisito di sorvegliabilità dei circoli privati, nel caso in cui l'attività sia limitata alla sola somministrazione, è il seguente:

- nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
- nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno;
- non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori dei locali;

I criteri a cui attenersi sono i seguenti:

a) La sorvegliabilità esterna.

I locali e le aree adibite anche temporaneamente o per attività stagionale devono avere vie d'accesso o d'uscita libere in modo da consentirne la sorvegliabilità da parte delle forze dell'ordine e l'uscita in caso di emergenza da parte degli occupanti.

Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico possono essere prescritti idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi. Le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

b) Le modalità di gestione dei locali.

Durante l'orario di apertura del locale è disposto il divieto assoluto di frapporre ostacoli che possano, in qualsiasi modo, costituire impedimento per l'ingresso o l'uscita dal locale.

Occorre inoltre che la porta d'accesso ai locali sia costruita in modo tale da consentire in ogni momento l'apertura dall'esterno. Occorre cioè che il meccanismo di apertura sia azionabile

dall'esterno del locale nell'ovvio intento di evitare che chi si trovi all'interno possa ostacolare o ritardare o impedire l'ingresso delle forze dell'ordine. La direzione di apertura della porta può invece muoversi sia verso l'esterno che l'interno in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori del locale.

c) La sorvegliabilità interna.

Per sorvegliabilità interna si intende il divieto di munire i vani interni, ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di chiusure o serrature che ne impediscano un immediato accesso, nonché l'obbligo per l'esercente di indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione o, successivamente, al momento del controllo, l'esistenza di vani non aperti al pubblico.

Tutti i vani interni dell'esercizio e le vie di uscita devono essere contrassegnati da targhe od altri idonei sistemi visivi, anche luminosi.

Contabilità

Dal 1998 è obbligatorio per legge per i club / circoli redigere un bilancio riportante il rendiconto economico dell'associazione. In precedenza le norme che regolamentavano questo tipo di associazioni erano molto meno restrittive anzi, lasciavano la possibilità di aprire dei circoli privati senza nessun tipo di licenza.

Il Circolo Culturale Ricreativo o per l'Associazione Sportiva Dilettantistica, in quanto affiliato a LIBERTAS può usufruire della defiscalizzazione e in particolar modo, non sono considerate attività commerciali quelle iniziative svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o complementari a queste, svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono medesima attività.

Per le agevolazioni IVA valgono per tutte le attività ad esclusione delle organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici per i quali sono considerati in ogni caso attività commerciale.



Il Rispetto dei requisiti su esposti consente al Circolo di percepire le seguenti entrate fiscalmente agevolate:

- quote del tesseramento annuale;
- quote o tributi dei soci per partecipare alle attività istituzionali dell'Ente (tornei, campionati, manifestazioni varie);
- corrispettivi per la somministrazione ai singoli soci del circolo e a tutti i tesserati , di alimenti e bevande, purché la suddetta attività sia strettamente complementare al conseguimento dei fini istituzionali;
- corrispettivi per la vendita ai tesserati di viaggi e soggiorni turistici sempre che questa attività sia complementare a quella istituzionale;
- corrispettivi per la vendita delle pubblicazioni della società purché effettuata a favore degli associati;
- le erogazioni liberali effettuate a favore del Circolo da privati, imprese, altre associazioni ed Enti Pubblici.
- Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici promosse da terzi o dai singoli soci, purché riservate ai tesserati anche di altre Associazioni affiliate con le stesso EPS (Ente di Promozione Sportiva e Sociale).

LA LICENZA

Deve essere richiesta se si configura il carattere di "imprenditorialità" e cioè:

- per entrare al circolo è necessario pagare un biglietto d'ingresso e/o acquistare la tessera associativa senza formalità

- viene fatta pubblicità degli spettacoli attraverso annunci sui giornali, messaggi radiofonici ecc. (con esclusione dei casi in cui è inserita la dicitura **"accesso riservato ai soli soci"**)
- vi è l'accesso di un numero elevato di persone con riferimento alla capienza ex d.m. 16 febbraio 1982.

Sanzioni

Le Associazione ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge. (di seguito un esempio base, da verificare a seconda della regione di appartenenza - ndr)

- **Titolare del circolo privato che effettua somministrazione d'alimenti e bevande a non soci:** violazione art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010 - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00, pagamento in misura ridotta € 5.000,00 (art.10, comma 1, legge 287/91 ed art. 4 D.P.R. n. 235/2001) - cessazione dell'attività limitatamente alla somministrazione ai non soci (art. 10, comma 3, legge n. 287/91 ed art. 17ter, comma 3, R.D. n. 773/31 TULPS).
- **Somministrazione d'alimenti e bevande senza requisiti:** violazione art. 2, comma 4, od art. 3, comma 4, D.P.R. n. 235/01 ed art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 - sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00, pagamento in misura ridotta € 1.032,00 (art. 10, comma 2, legge 287/91) - cessazione dell'attività (art. 10, comma 3, legge n. 287/91 ed art. 17ter, comma 3, R.D. n. 773/31 TULPS).
- **Somministrazione in circolo non riconosciuto dal Ministero senza la prescritta autorizzazione:** violazione art. 3 D.P.R. n. 235/01 - sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00, pagamento in misura ridotta € 5.000,00 (art. 64, comma 9, D.Lgs. n. 59/2010) - cessazione dell'attività (art. 4 D.P.R. n. 235/2001).

- **Pubblico spettacolo in circolo privato senza licenza:**
violazione art. 68, R.D. n. 773/31 TULPS - sanzione pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00, pagamento in misura ridotta non ammesso (art. 666 c.p.) - cessazione dell'attività.

Gli Agenti della Polizia Municipale accertata le violazioni, predispongono il verbale:

Atti da redigere, verbale d'ispezione, verbale d'accertata violazione amministrativa: *rapporto all'autorità amministrativa competente, ordinanza di cessazione dell'attività limitatamente alla somministrazione ai non soci.*

LOCALI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il listino prezzi ed i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;

violazione regolamento d'esecuzione TULPS (sanzione 308,00 proventi e ricorso al Sindaco);

b) il cartello recante il divieto di fumo deve essere esposto;

c) chi somministra e manipola gli alimenti e le bevande deve essere provvisto di attestati di formazione sanitaria. La legge della Regione (*variabile ndr*) disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

La legge non prevede l'obbligo di possedere alcun attestato di formazione sanitaria per le attività classificate a rischio igienico nullo (livello 0), cioè camerieri, lavapiatti, trasportatori, magazzinieri ecc...

Prevede invece l'obbligo di possedere l'attestato di formazione valido per anni 4 per le attività considerate a medio rischio igienico (livello 1) cioè baristi, fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi, addetti alla vendita di alimenti sfusi (esclusi ortofrutticoli), personale addetto alla

somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio assistenziali.

Infine è obbligatorio possedere l'attestato di formazione valido per anni 3 per le attività classificata ad alto rischio igienico (livello 2) cioè cuochi, pasticceri, gelatai (produzione) addetti alle gastronomie (produzione e vendita), addetti alla produzione di pasta fresca, latte e formaggi, addetti alla macellazione, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi, salumieri addetti alla produzione di ovo prodotti.

L'addetto privo dell'attestato di formazione sanitaria (perché mai conseguito) è sanzionato (Euro 100,00 proventi e ricorso alla Asl). È prevista analoga sanzione per il responsabile che utilizzi addetti privi di attestato. Si precisa che tutti i soggetti citati hanno 30 giorni per adempiere all'obbligo di dotarsi dell'attestato dal momento dell'avvenuta assunzione.

d) i locali devono essere in possesso di notifica sanitaria.

Dal 24 novembre 2007 è stata abrogata l'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 2 della Legge 283 del 1962 in ambito alimentare, sostituita dalla "registrazione" prevista dal regolamento CE 852/04. Il regolamento CE prevede la registrazione presso le autorità competenti (Asl) di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.

La registrazione non implica l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo competente. I responsabili di suddette attività sono quindi tenuti solamente a notificare all'azienda Asl competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo.

BEVANDE ALCOLICHE

Il D.L. 3 agosto 2007 n.117, come modificato dall'art. 54 della l. n. 120 del 29/7/2010, prevede alcuni obblighi specifici per i titolari e i gestori di locali di somministrazione, compresi quelli interni ai circoli privati.

Per costoro è obbligatorio:

1. interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte e non possono riprenderla nelle tre ore successive; (vedi regolamento comunale - ndr)

Per i gestori che proseguano l'attività oltre le ore 24:

2. attrezzare il locale in modo che all'uscita sia possibile effettuare in maniera volontaria, da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;

3. esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolica e la stima delle quantità di bevande alcoliche che, una volta ingerite, determinino il superamento del tasso alcolemico legale per la guida.

La violazione alla prima previsione è sanzionata con 6.666,67 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto); qualora siano contestate, nel corso di un biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione del titolo abilitativo per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo valutazione dell'Autorità competente.

La violazione alle altre due disposizioni è sanzionata con 400,00 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto).

La legge n. 125 del 30 marzo 2001, come recentemente modificata, prevede il divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche al minore di anni 18 ma maggiore di anni 16, mentre somministrare o vendere bevande alcoliche ad un minore di anni 16 è reato previsto dall'articolo 689 del C.P.

La somministrazione di bevande alcoliche al minore di anni 18, ma maggiore di anni 16, prevede una sanzione pari a 333,33 euro (proventi Stato, ricorso Prefetto).

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

La figura dell'agente di Polizia Municipale non deve rappresentare o simboleggiare una sorta di pubblico inquisitore, ma deve essere visto come colui che con la sua attività di vigilanza pone in essere una funzione di interesse e di benessere collettivo.

Al verificarsi dell'attività di controllo, è molto importante che ne resti traccia ovvero è opportuno richiedere copia del verbale di sopralluogo e/o di ispezione, al fine di eventuali contestazioni presso le sedi competenti.

L'attività di controllo si articola in due fasi : acquisizione e verifica.

ACQUISIZIONE

Prima di ogni controllo di un Circolo privato, acquisiranno la seguente documentazione dagli uffici comunali

- Acquisizione copia dell'autorizzazione o della SCIA;
- Acquisizione copia della comunicazione sanitaria e la planimetria del locale nel quale risulti l'area destinata alla somministrazione;
- Verifica del circolo se è ancora iscritto all'associazione nazionale qualora si tratti di circolo aderente (attestato di adesione valido);
- Verifica autorizzazioni giochi ex art 86 TULPS
- Acquisizione copie provvedimenti del sindaco sull'agibilità dei locali;

VERIFICA

Una volta effettuate le acquisizioni qua sopra, si passerà al controllo presso il circolo dove si procederà a :

- IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE
- RICHIESTA COPIA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- RICHIESTA LIBRO SOCI (*tutti i soci presenti al momento devono essere iscritti in maniera regolare*)

-
- VERIFICA PRESENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO O DELLA SCIA (*che deve essere esposta*)
- PRESENZA DELL'ISCRIZIONE AL REC E DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE RISPETTO AL GESTORE
- VERIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI (*che deve essere commerciale*)
- VERIFICA CHE I PRESENTI CUI E' DESTINATA LA SOMMINISTRAZIONE SONO ASSOCIATI (*controllo incrociato documento d'identità con libro soci*)
- VERIFICA RISPETTO DELLE REGOLE DELLA SORVEGLIABILITA'
- VERIFICA DEGLI ALIMENTI E LORO STATO CONSERVAZIONE
- VERIFICA INTRATTENIMENTI DANZANTI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI
- VERIFICA DEGLI INDICI CIRCA L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE IN ATTIVITA' A FINE DI DI LUCRO (*pagamento biglietto ingresso, rilascio senza formalità della tessera di socio, pubblicità delle iniziative svolte nel locale, dimensione del locale ad evidente fine imprenditoriale, numero di persone elevate - si tratterà di attività abusiva*)
- VERIFICA PRESENZA DEI GIOCHI LECITI
- VERIFICA PRESENZA APPARECCHI TELEVISIVI
- VERIFICA PRESENZA COLLEGAMENTO INTERNET SENZA AUTORIZZAZIONE (*l'autorizzazione va richiesta al Ministero delle Telecomunicazione, delibera 467/2000 , La durata della concessione ha validità 9 anni, rinnovabile*)
- ACCERTAMENTI TRIBUTARI RISPETTO AL RILASCIO DEI DOCUMENTI FISCALI
- NORME SUL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA (*vedi regolamento comunale - ndr*)

MODALITA OPERATIVE DI CONTROLLO

(da parte della Polizia Municipale)

1. Verifica dei criteri di sorvegliabilità: locali ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso dalla pubblica via e non vi devono essere all'esterno del circolo targhe o locandine che pubblicizzino l'attività di somministrazione.

Assenza dei requisiti di sorvegliabilità: violazione ai sensi dell'art. regionale e articolo 10 legge 287/91, modificato dall'articolo 64 del decreto legislativo 59/2010: euro 5.000,00 (importi e ricorso al Sindaco) e rapporto al Sindaco/Dirigente del Comune competente per territorio.

2. Identificazione del gestore l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; verificare se sia la stessa persona il cui nominativo è riportato sulla scia/autorizzazione ed accertare l'eventuale presenza di altri rappresentanti:

Persona non autorizzata: violazione ai sensi degli articoli regionale, modificato dall'art. 64 del d.lgs. 59/2010: euro 5.000,00 (proventi e ricorso al Sindaco).

3. Identificazione di coloro che manipolano alimenti e bevande: verificare il possesso dell'attestato di formazione sanitaria.

Assenza dell'attestato di formazione sanitaria: rapporto all'Asl competente per territorio.

4. Verifica delle esposizioni obbligatorie: tabella prezzi, titoli autorizzativi e cartello recante il divieto di fumo.

Autorizzazioni/ prezzi non esposti: violazione ai sensi dell'art. regionale: euro 308,00 (proventi e ricorso al Sindaco);

Assenza del cartello recante il divieto di fumo: sanzione art. 51 c.1 e 5 L. 3/2003 e art. 2 e 7 c.2 l.584/75: euro 440,00 (proventi e ricorso Sindaco).

5. Identificazione dei clienti: verificare il possesso della tessera di socio, e le modalità di ottenimento della stessa (assumere a sommarie informazioni ai sensi della legge 689/1981):

Somministrazione di alimenti e bevande a persone non socie: sanzione ai sensi degli articoli 3 e 10 della l. 287/91, modificata dall'art. 64 del d.lgs. 59/2010: euro 5000,00 (proventi e ricorso Sindaco).

6. Verificare se è in atto uno spettacolo: accertare se vi assistono solo i soci o se è aperto ad un pubblico indistinto. In questo caso verificare il possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 TULPS.

Spettacolo aperto a non soci, privo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 TULPS: violazione ai sensi dell'art. 666 c.p.: (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549,00 Pagamento in misura ridotta non ammesso).

7. Verifica della capienza del locale. Se il locale ove avviene lo spettacolo ha capienza superiore a 100 persone, è necessaria l'autorizzazione ex art. 80 TULPS.

Locale senza autorizzazione ex art. 80 TULPS: art. 681 c.p. reato.

8. Accertare se è somministrato alcool ai minori di anni 16, persone manifestamente ubriache, o infermi di mente: **art. 689 c.p. reato.**

9. Accertare se è somministrato alcool a minori di anni 18 ma maggiori di anni 16: **violazione ai sensi dell'art. 14-ter, c. 2, l. n. 215 (modificato dal Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 158/2012): Euro 333,33 (proventi e ricorso Stato).**

ESEMPI DI SANZIONI

- L'accesso alla sala della somministrazione di alimenti e bevande del circolo avveniva direttamente dalla pubblica via senza che vi fosse alcuna struttura accatastata tra l'ingresso e la stessa sala di somministrazione (**artt. 4 D.M. 564/92 e 42 co. 2 L. Reg. - sanzione pecuniaria 1032,00 euro**).
- Nel circolo ricreativo era stato effettuato uno spettacolo musicale pubblicizzato mediante affissione di manifesti (**art. 68 del TULPS sanzionato da art. 666 C.P. come modificato da art. 49 del D.Lgs 507/99 - sanzione pecuniaria da 258,00 a 1549,00 euro**).
- Non era stata esposta in luogo visibile al pubblico la D.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci presentata al Comune di (OMISSIS) (**art. 180 co. 1 Reg. Esecuzione al TULPS sanzionato dall'art. 221/bis co. 2 TULPS - sanzione amministrativa 309,00 euro**).

- L'accesso alla sala della somministrazione di alimenti e bevande del circolo avveniva direttamente dalla pubblica via senza che vi fosse alcuna struttura accatastata tra l'ingresso e la stessa sala di somministrazione (**artt. 4 D.M. 564/92 e 42 co. 2 L. Reg. - sanzione pecuniaria 1032,00 euro**).
- Nel circolo ricreativo era in corso la preparazione di uno spettacolo musicale pubblicizzato mediante affissione di manifesti (**art. 68 del TULPS sanzionato da art. 666 C.P. come modificato da art. 49 del D.Lgs 507/99 - sanzione pecuniaria da 258,00 a 1549,00 euro**).
- All'interno del circolo e precisamente in un locale attiguo a quello di somministrazione delle bevande, erano presenti 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co 6, lett. B del TULPS, senza averne fatta comunicazione al Comune di (omissis), ovvero senza aver ottenuto la relativa licenza (**art. 86 co. 3 lett. C TULPS sanzionato dall'art. 17/Bis co 1 TULPS - sanzione amministrativa 1032,00 euro**).
- Il presidente del Circolo (omissis) aveva permesso la consumazione di alimenti e bevande a 5 persone non iscritte nel registro dei soci e prive di tessera associativa, tramutando, di fatto, il circolo privato in un pubblico esercizio per attività di somministrazione di alimenti e bevande per il quale era sprovvisto di autorizzazione comunale. (**art. 180 co. 1 Reg. Esecuzione al TULPS sanzionato dall'art. 221/bis co. 2 TULPS - sanzione amministrativa 309,00 euro**).

Considerazioni Finali

Ulteriori disposizioni variano a seconda dei Comuni e delle Regioni, invitiamo pertanto di informarsi attentamente sulle procedure di apertura e gestione delle attività ricreative sia all'interno che all'esterno dei Circoli.

Fatto salvo quanto diversamente previsto, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati*).

Nello stesso locale di un circolo privato, è possibile la somministrazione di alimenti agli associati e al pubblico in maniera indistinta. È quanto ribadisce il Ministero dello Sviluppo Economico in una lettera - circolare del 18 luglio 2014.

I circoli riconosciuti da un ente od organizzazione nazionale accreditata dal Ministero dell'Interno per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande depositano presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio una SCIA, cioè una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del presidente del circolo.

I circoli cosiddetti "autonomi", invece, devono chiedere l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande al Comune competente per territorio.

Il presidente del circolo nella SCIA deve dichiarare:

- l'ente o l'organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che il locale è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e sorvegliabilità.

Deve, infine, allegare copia dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo, regolarmente registrato.



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, il presidente del circolo deve, attraverso il Comitato CNS LIBERTAS competente per il territorio, presentare al Sindaco del rispettivo Comune, i seguenti documenti (*salvo diversa richiesta del Comune interessato - ndr*):

- **domanda su un modulo rilasciato dal Comune**
- **attestato di adesione CNS LIBERTAS**
- **dichiarazione di Appartenenza CNS LIBERTAS**
- **copia Atto costitutivo o Statuto**
- **fotocopia documento di identità del Presidente**
- **fotocopia del Codice fiscale del Circolo**
- **libretto sanitario del gestore**
- **planimetria del locale**
- **ubicazione, disponibilità e destinazione d'uso**
- **perizia tecnica che accerti la regolarità dei locali**
- **autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL**
- **certificazione dei Vigili del Fuoco (oltre i 100 soci presenti contemporaneamente)**
- **certificazione antimafia**
- **sorvegliabilità conforme alle disposizioni vigenti**